



COMUNE DI POSSAGNO

Provincia di Treviso

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 11-03-2026 SERVIZI TECNICI

Possagno, 11-03-2026

Registro Generale n. 4

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARE TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARE COMUNE (CULEX PIPPIENS) ANNO 2026

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018, 2022 e 2024 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

DATO atto che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenire la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non

trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

VISTO il R.D. 1269/1934;

VISTA la L. 833/1978;

VISTO il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

VISTO il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022, la DGR n. 389 del 07/04/2023 e la DGR 346 del 04/04/2024 e la DGR 421 del 22/04/25 pubblicata nel BUR n. 57 del 02/05/2025;

VISTA la nota del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n. 2, pervenuta in data 07/05/2025 al prot. N. 4114 con la quale viene trasmessa la comunicazione della Regione del Veneto di avvenuta pubblicazione nel BUR n. 57 del 02/05/2025 della DGR 421/2025 di approvazione delle linee di indirizzo per la sorveglianza e controllo delle Arbovirosi nella Regione del Veneto – Anno – 2025;

VISTI l'art. 50-54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

ORDINA

a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura o dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida;
4. la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono alla porta, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
6. tenere sgombri i cortili o le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche od qualsiasi altra provenienza;
7. provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;

8. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
9. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
10. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
11. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso deve essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
12. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;
13. trattare periodicamente con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;
14. ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:
 - a. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
 - b. procedere autonomamente all'esecuzione di disinfestazioni periodiche dei focolai larvali dal mese di aprile al mese di ottobre;
 - c. trattare periodicamente con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;
15. ai responsabili dei cantieri, di:
 - a. eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
 - b. mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
 - c. procedere alla disinfestazione larvicida periodica delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;
16. a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:
 - a. conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
 - b. eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
 - c. provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;
17. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via

straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel presente Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;

18.che **le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. nr. 821/1994 e nel successivo D.M. 2741/1997;**

19.che **il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare** (adulti e prodotti insetto-repellenti), **comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulti e con impianti automatici in area privata** (Appendice B alla DGR 421/2025 e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale);

20.utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulti e prodotti insetto-repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;

21.nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulti. In particolare:

- a. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari-notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
- b. evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- c. accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
- d. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustive ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- e. in presenza di apiari nell'area che si intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- f. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- g. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- h. apporre avviso di trattamento (Appendice C alla DGRV n. 421/2025 e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale) almeno 48 ore prima

AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, ed all'art. 7 bis del D.lgs. 2671/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nei termini di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nei siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, gli uffici del Comune – Servizio Ambiente potranno eseguire

trattamenti adulticidi autorizzati dalla Azienda ULSS 2, previa richiesta specifica e dettagliata. In caso di conclamate emergenze sanitarie sarà la stessa ULSS 2 ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche. In tal caso il Comune provvederà ad avvisare la popolazione con ulteriori ordinanze contingibili urgenti;

che **il presente provvedimento è in vigore dal 1 aprile al 31 ottobre 2026**; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

che copia della presente venga trasmessa al Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss n. 2 al Corpo di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Valerio Favero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa